



*Comune Di Castelforte*  
*Provincia di Mantova*

REGOLAMENTO PER IL RICOVERO IN CASE DI  
RIPOSO, CASE PROTETTE E RESIDENZE  
SANITARIE ASSISTENZIALI  
E  
PER LA FREQUENZA DI ANZIANI E/O  
PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI  
DIURNI, CENTRI DI FORMAZIONE  
ALL'AUTONOMIA, CENTRI SOCIO EDUCATIVI.

REGOLAMENTO PER IL RICOVERO IN CASE DI RIPOSO, CASE PROTETTE E RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI E PER LA FREQUENZA DI ANZIANI E/O HANDICAPPATI PRESSO CENTRI DIURNI, CENTRI DI FORMAZIONI ALL'AUTONOMIA, CENTRI SOCIO EDUCATIVI.

## **Articolo 1**

### **Campo d'intervento.**

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito del Servizio Sociale, punto unico di accesso alla rete dei servizi di assistenza rivolta alla popolazione anziana e alle persone inabili, prevede quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in Case di riposo, Case Protette o Residenze Sanitarie Assistenziali ( R.S.A.) accreditate.

Il servizio di assistenza del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile presso la propria abitazione e nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete con particolare riferimento ai servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e centri diurni.

L'istruttoria viene curata dall'Assistente Sociale del Comune avvalendosi degli organi dell'ASL competente per territorio.

## **Articolo 2**

### **Destinatari.**

Sulla base delle vigenti normative sono individuati quali destinatari degli interventi le persone anziane (ultrasessantacinquenni) o inabili residenti nel Comune di Castelbelforte.

## **Articolo 3**

### **Caratteristiche dell'intervento.**

L'intervento dell'Amministrazione Comunale si concretizza:

- a) nell'indirizzare i richiedenti alle Case di Riposo o Case Protette o alle R.S.A. accreditate dalla Regione Lombardia;
- b) nel contribuire con interventi economici a favore dei richiedenti che risultino indigenti.

Le ammissioni degli assistiti sono subordinate alla verifica dei requisiti del presente regolamento in ordine alla richiesta di contribuzione economica ad integrazione della retta di ricovero per cittadini residenti e della connessa compatibilità economica dell'intervento medesimo, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

## **Articolo 4**

### **Condizioni e requisiti per l'accesso al contributo economico.**

Le condizioni per accedere ai contributi economici del presente regolamento sono l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune e l'incapacità economica di sostenere gli oneri della

retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei familiari obbligati per legge a prestare gli alimenti.

L'intervento economico viene determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva dell'assistito, del suo nucleo familiare e dei nuclei familiari a lui collegati con riferimento ai principi di solidarietà familiare stabiliti dall'articolo 433 e seguenti del Codice Civile e alla luce di quanto disposto dal regolamento comunale per l'individuazione della situazione economica equivalente per l'accesso agevolato ai servizi.

L'intervento economico è inoltre disciplinato dai criteri generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate approvate dal Consiglio Distrettuale del Piano di Zona in data 17 aprile 2003, recepite con D.G.C. n.86 del 19.11.2004, adottando, dove ritenuto opportuno, misure più favorevoli per il cittadino.

Hanno titolo al contributo economico del Comune le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere anziano e/o inabile in possesso di certificazione di non autosufficienza parziale o totale, rilasciata dalla competente A.S.L.;
- b) essere in stato di disagio psicofisico accertato dagli organismi istituzionalmente preposti tramite metodologie di valutazione multidimensionali. L'istruttoria viene attivata dall'Assistente Sociale del Comune.
- c) essere in disagiate condizioni economiche, tali da non consentire la copertura della retta anche con l'intervento dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti.

L'intervento economico viene concesso, nei limiti della disponibilità di bilancio, qualora la situazione economica dell'assistito e del nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari tenuti al mantenimento (nuclei collegati), non consentano la copertura integrale della retta di ospitalità fissata dalla struttura residenziale protetta.

## **Articolo 5**

### **Tipi di intervento.**

Il Comune attua due tipi di intervento economico :

- a) assumendo a proprio carico l'onere della retta, provvedendo ad introitare direttamente eventuali rendite dell'assistito;
- b) riconoscendo all'assistito, obbligato in proprio verso la struttura, un contributo parziale nella copertura della retta.

## **Articolo 6**

### **Misura dell'intervento economico integrativo.**

La misura massima dell'intervento economico concesso dall'Amministrazione Comunale è determinata come differenza fra il valore della retta applicata agli ospiti della struttura residenziale protetta e la stima della capacità dell'assistito e dei suoi congiunti, che in base ai principi dell'articolo 433 e successivi del Codice Civile sono tenuti a concorrere al pagamento della retta.

La capacità di provvedere al pagamento della retta da parte del nucleo ristretto e dei nuclei collegati viene valutata annualmente dall'Amministrazione Comunale in base agli indicatori della loro situazione economica.

Qualora assistito/assistita e il nucleo ristretto non risultino in grado di garantire la copertura integrale della retta, verranno coinvolti, nella valutazione della capacità a partecipare al pagamento della retta i nuclei collegati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 433 e successivi, del Codice Civile, limitando la valutazione del concorso dei nuclei che comprendono figli/e o genitori dell'assistito fino a copertura integrale della retta stessa.

Ai sensi dell'articolo 437 del Codice Civile eventuali donatori concorreranno in prima istanza alla copertura parziale o totale della retta per l'ammontare intero della donazione. A tal fine l'assistito o

chi per esso, è tenuto a dichiarare le eventuali donazioni effettuate nell'ultimo quinquennio con esclusione delle donazioni al coniuge.

Qualora l'assistito sia l'unico dimorante nell'alloggio del quale risulti titolare di un diritto reale l'Amministrazione Comunale interverrà per assisterlo economicamente a condizione che l'assistito medesimo metta l'immobile in disponibilità a titolo gratuito al Comune a tempo indeterminato con facoltà di utilizzo per le proprie finalità.

## **Articolo 7**

### **Intervento dei parenti obbligati agli alimenti.**

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti e in grado di provvedervi, esclude di norma la fruizione dell'intervento economico da parte dell'Amministrazione Comunale.

È compito del Servizio Sociale Comunale informare l'assistito e i parenti obbligati agli alimenti dell'esistenza dell'obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento.

Sulla base del presente regolamento non è considerato obbligato al mantenimento dell'indigente il parente il cui nucleo familiare sia titolare di un indicatore della situazione economica equivalente inferiore all'ammontare del valore del minimo vitale parametrato per mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza di cui al regolamento comunale ISEE vigente al momento in cui viene richiesto l'intervento comunale.

Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'articolo 433 del codice civile.

Se le persone in grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone obbligate in grado posteriore.

Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria.

## **Articolo 8**

### **Dichiarazioni per l'intervento economico.**

La domanda per beneficiare di un intervento economico va presentata al Servizio Sociale del Comune avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi dell'art 46 del DPR 445/2000 allegando la dichiarazione ISEE del nucleo familiare e dei nuclei tenuti di cui ai precedenti articoli.

Gli interventi economici da parte del Comune sono concessi qualora la capacità contributiva del nucleo familiare ristretto e dei nuclei collegati, determinata in base all'Indicatore alla Situazione economica equivalente, risultino complessivamente insufficienti a coprire per intero la retta stessa.

Il Comune non assumerà impegni di spesa per il pagamento della retta di ricovero di anziani o inabili, nel caso in cui i parenti tenuti agli alimenti non presentino la modulistica relativa all'ISEE debitamente compilata in ogni sua parte, considerando gli stessi in grado di assumersi l'onere della spesa nella sua totalità.

Nel caso in cui vi siano più parenti tenuti a concorrere alla spesa di ricovero e uno o più di essi non consegnino la documentazione ISEE questi stessi saranno obbligati a coprire per intero la differenza tra quanto è tenuto a corrispondere chi ha compilato l'ISEE e la spesa complessiva del ricovero.

La revisione delle condizioni economiche dell'assistito e dei parenti tenuti, ai fini della rideterminazione del contributo può avvenire:

- 1) su richiesta dell'interessato;
- 2) d'ufficio ogni anno o quando emergano fatti nuovi del quale l'ufficio venga a conoscenza.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto delle disposizioni di cui la legge 675/96 e D.L.gs 196/2003 e successive norme modificative e integrative.

## **Articolo 9 Controlli**

Sulle dichiarazioni sostitutive presentate in ordine alla richiesta di interventi economici sono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità di cui al DPR 445/2000 e tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa vigente sull'indicatore della situazione economica equivalente.

## **Articolo 10 Recuperi e rivalse.**

Qualora siano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi non ancora riscossi e/o patrimoni mobiliari di cui l'assistito non sia ancora venuto in possesso ma a lui dovuti l'Amministrazione Comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati agli alimenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del contributo provvedendo a segnalare il caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria e si riserva di tutelare i propri interessi per vie legali.

## **Articolo 11 Interruzione dell'intervento assistenziale.**

Qualora a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'Amministrazione Comunale siano accertati con qualunque modalità, redditi o patrimoni in capo all'assistito o ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati sarà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione concessa fino a quel momento.

È fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quando non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale nonché procedere a segnalare il caso agli Organi dell'Autorità Giudiziaria qualora ne ricorrano le condizioni.

## **Articolo 12 Definizione dei nuclei familiari da considerare.**

Nel rispetto della normativa del Codice Civile si procede alla definizione del nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari collegati:

- il nucleo familiare ristretto è composto dall'assistito, dall'eventuale coniuge non legalmente ed effettivamente separato o dai genitori, nel caso in cui l'assistito/a sia celibe o nubile, e da tutti coloro che risultano a loro carico ai fini IRPEF;
- i nuclei familiari collegati sono i nuclei familiari di cui fanno parte i figli/e dell'assistito/a e i nuclei dei fratelli e delle sorelle qualora il richiedente sia persona handicappata di età inferiore ai sessanta anni;

sia il nucleo ristretto che in nuclei collegati saranno valutati separatamente. Nel nucleo ristretto l'assistito/a stesso e gli eventuali altri componenti saranno valutati in modo differenziato al fine di soddisfare le necessità dell'assistito nella struttura protetta e di garantire per gli altri componenti la continuità della conduzione di vita.

### **Articolo 13**

#### **Modalità di calcolo dell'intervento economico.**

1) qualora il richiedente sia proprietario oltre alla casa di abitazione di altri beni immobili di valore ai fini ICI superiori ai 3000 euro o se in possesso di beni mobili superiori a 3200 euro potrà accedere ai contributi comunali qualora utilizzi prioritariamente a completamento la disponibilità patrimoniale eccedente i valori indicati, per il pagamento della retta di ricovero.

#### **2) ricovero in struttura protetta di persona sola:**

a) nel caso della persona priva di obbligati agli alimenti ex art 433 Codice Civile: si recuperano per intero tutte le pensioni, l'assegno di accompagnamento, la quota di patrimonio mobiliare dovuta ed ogni altro eventuale reddito, se percepito, comprese le Pensioni Ciechi e di Indennità di comunicazione, con esclusione della sola pensione di guerra, sino a copertura completa della retta prevista ed in vigore nella struttura protetta. È comunque lasciato in godimento a richiesta del ricoverato l'intero valore della 13<sup>a</sup> mensilità e la franchigia pari a € 80 mensili per 12 mesi. Il valore così ottenuto verrà integrato dal Comune della quota mancata al costo complessivo della retta di ricovero.

b) nel caso in cui il ricoverato sia in possesso di patrimonio immobiliare, ma con reddito insufficiente a coprire il valore della retta, la somma corrisposta verrà considerata come mera anticipazione di somma a favore dell'assistito, fondato sul presupposto dell'indagine svolta nonché sull'inesistenza di familiari tenuti agli alimenti ed in grado di provvedervi, per cui, dopo la morte dell'assistito, il Comune è legittimato a rivalersi sull'asse ereditario fino all'integrale soddisfazione del suo credito.

In particolare, nel caso in cui il ricoverato sia in possesso della sola casa di abitazione, ma con reddito insufficiente per coprire la sua quota di partecipazione al costo della retta definita dal suo ISEE potrà richiedere di donare la propria abitazione al Comune di residenza in cambio del vitalizio.

#### **3) ricovero in struttura di persona con familiari tenuti.**

I nuclei familiari tenuti da considerare sono indicati nel precedente art. 12 (esclusi quindi i fratelli nel caso in cui l'utente sia anziano o persona handicappata di 60 anni e oltre di età). Per ognuno di essi viene calcolato il valore ISEE del nucleo familiare in base al quale ogni parente tenuto dovrà corrispondere la quota di contributo secondo le fasce di riferimento allegate ai criteri generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate del Distretto Sociale di Mantova recepite dal Comune con D.G.C. n. 86 del 24/01/2005.

Il contributo calcolato resta dovuto nella misura prevista anche nel caso in cui i familiari siano tenuti nei confronti di più persone accolte contemporaneamente in struttura protetta o che usufruiscano del servizio C.D.I. o di altri servizi erogati (esempio: un genitore ricoverato in struttura protetta e l'altro genitore o un suocero inserito in un C.D.I., ricovero del figlio handicappato in struttura protetta e genitore inserito in un C.D.I.).

Il recupero a carico del nucleo dell'utente e/o contributo a carico dei familiari non potrà in ogni caso eccedere il valore del costo del Servizio richiesto.

Al nucleo originario, nel caso di ricovero di un componente, viene garantito comunque il mantenimento di una situazione economica equivalente pari al minimo vitale corrispondente alla sua composizione.

Al coniuge e agli eventuali familiari del nucleo di appartenenza dell'utente ricoverato in struttura, viene lasciato in godimento un reddito ISEE pari ad un minimo di 3000 euro e come massimo

calcolando il 67% delle pensioni dell'utente con esclusione della sola invalidità civile ex cat 42, un valore ISEE pari ad un valore minimo di 6000 Euro.

4) tenendo conto, inoltre, di quanto stabilito dall'art 2740 del codice civile, secondo il quale il debitore risponde con tutti i suoi beni, presenti e futuri, qualora il ricoverato percepisca emolumenti arretrati o somme a qualsiasi titolo, compresa la vendita o cessione a terzi del patrimonio immobiliare, tali emolumenti devono essere versati al Comune, fino a copertura dei costi rimasti a carico dell'ente.

## **Articolo 14**

### **Ricovero di anziani e/o handicappati in centri educativo occupazionali diurni, servizi di formazione all'autonomia, centri socio educativi.**

1) **sono destinatari dei servizi di ricovero presso strutture diurne sia educative che di assistenza** quali: Centri Socio Educativi, Centri Educativo Occupazionali Diurni, ecc.

a) i cittadini residenti nel territorio comunale, handicappati o invalidi non inferiori al 75% certificati dal servizio dell'ASL competente per territorio, dal quale risulti, inoltre, la perdita delle capacità lavorative. I cittadini possono fare richiesta sia per se stessi, sia per i loro famigliari.

b) Le persone anziane che necessitino di inserimento sociale e/o educativo, di inserimento lavorativo e di mantenimento e sviluppo dell'autonomia;

2) il ricovero di anziani e handicappati presso strutture diurne sia educative che di assistenza (Centri Socio Educativi, Centri Educativo Occupazionali Diurni, ecc.) ha come obiettivo:

- promozione dell'integrazione sociale della persona handicappata nella famiglia, nel lavoro e nella società;
- il superamento di condizioni di povertà, di isolamento sociale ed emarginazione della persona handicappata;
- il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale;
- reinserimento sociale attraverso l'acquisizione o l'adeguamento delle proprie capacità a secondo delle potenzialità dei soggetti interessati;
- cura della persona ed uso del tempo libero.

3) le prestazioni per i Centri Socio Educativi, Centri Educativo Occupazionali Diurni, Servizi di Formazione all'Autonomia, ecc, sono stabilite ed effettuate in base alle norme vigenti, dalle strutture accreditate presenti sul territorio, gestite dai vari Enti in forma autonoma o convenzionata e rispondenti alla legislatura Statale e Regionale in materia.

4) Per la domanda di ricovero di anziani e handicappati presso strutture protette diurne: Centri Socio Educativi, Centri Educativo Occupazionali Diurni, Servizi di Formazione all'Autonomia, ecc. l'utente si rivolgerà direttamente all'Istituzione preposta presso il Nucleo Disabili del Dipartimento ASSI dell'ASL. L'ufficio Servizi sociali del Comune resta disponibile a fornire il necessario supporto al richiedente alla predisposizione dell'istruttoria.

## **Articolo 15**

### **Misura dell'intervento economico dell'assistito presso strutture diurne: Centri Socio Educativi, Centri Educativo Occupazionali Diurni, Centri Diurni.**

a) in riferimento alla D.G.R. 24/07/98 n. 6/37586, relativa all'integrazione del P.S.A. al cui punto 1.4.7. ribadisce la possibilità di recupero per tali servizi, l'Amministrazione Comunale stabilisce una percentuale di recupero calcolata sulla percentuale del costo del servizio in carico all'Amministrazione Comunale;

b) l'Amministrazione Comunale valuterà la situazione economica della persona handicappata ai sensi della Legge 104/92 comprensiva di assegno di accompagnamento e/o di invalidità, buono socio sanitario e voucher regionali, in base al prospetto sotto indicato;

c) l'Amministrazione Comunale richiederà la Dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE del frequentante i servizi di cui all'art. 15 ai sensi del D.L.gs 109/98 e successive modificazioni e regolamento comunale vigente.

d) In caso di fattispecie concrete sia di natura economica sia di altra natura che esulino dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorre provvedersi in deroga e per le norme ivi previste od in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento ma da ricondursi per analogia allo stesso, l'Assistente Sociale istruisce il caso e redige apposita relazione che il Responsabile dei servizi sociali sottopone alla Giunta.

e) i servizi accessori (mensa, trasporto, ecc.) quando non ricompresi nel costo complessivo del servizio sono, a carico dell'utente fruitore.

## **Articolo 16**

### **Norme di rinvio.**

Si chiarisce che i riferimenti a valori o fasce ISEE contenuti nel presente regolamento rinviano a valori minimi o fasce minime adottati in sede di Assemblea del Consorzio Progetto Solidarietà recepiti dal Comune di Castelbelforte.